

Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2014 — Pyrox/UAMI — Köb Holzheizsysteme (PYROX)(Causa T-575/12) ⁽¹⁾**(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PYROX — Marchi nazionali denominativi anteriori PYROT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2014/C 194/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pyrox GmbH (Oberhausen, Germania) (rappresentante: T. Eigen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Marten e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Köb Holzheizsysteme GmbH (Wolfurt, Austria)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 4 ottobre 2012 (procedimenti riuniti R 2187/2011-1 e R 2507/2011-1), relativa ad un'opposizione tra la Köb Holzheizsysteme GmbH e la Pyrox GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pyrox GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 55 del 23.2.2013.

Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2014 — Pedro Group/UAMI- Cortefiel (PEDRO)(Causa T-38/13) ⁽¹⁾**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PEDRO — Marchio figurativo anteriore Pedro del Hierro — Parziale diniego di registrazione — Impedimenti relativi alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Carattere distintivo elevato del marchio anteriore — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2014/C 194/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pedro Group Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Vuijst e J. Crespo Carillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cortefiel, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla e G. Marín Raigal, poi P. López Ronda, G. Macias Bonilla e G. Marín Raigal, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 26 novembre 2012 (procedimento R 271/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cortefiel, SA e la Pedro Group Pte Ltd.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto*
- 2) *La Pedro Group Pte Ltd è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.

Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — CIVR e a./Commissione

(Causa T-303/09) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari divenuti obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a statuire»)

(2014/C 194/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon à appellation d'origine contrôlée (CIVR) (Perpignan, Francia); Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique (CNIV) (Parigi, Francia); e Interprofession nationale porcine (Inaporc) (Parigi) (rappresentanti: H. Calvet, O. Billard e Y. Trifounovitch, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, poi B. Stromsky e S. Thomas, ed infine B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2008) 7846 finale della Commissione, del 10 dicembre 2008, concernente l'aiuto di Stato n. 561/2008, relativo al regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore delle filiere agricole rappresentate.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 244 del 10.10.2009.